

STATUTO ANIE ENERGIA

Approvato in data 5 giugno 2017 dall'Assemblea Straordinaria indetta per Referendum



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



INDICE

PARTE I – REGOLE GENERALI

Articolo 1	Denominazione e Sede	Pag. 3
Articolo 2	Scopi	Pag. 3
Articolo 3	Associati	Pag. 3
Articolo 4	Diritti ed obblighi degli Associati	Pag. 4
Articolo 5	Rappresentanza delle Imprese	Pag. 5
Articolo 6	Organi e Cariche dell'Associazione	Pag. 5
Articolo 7	Assemblea	Pag. 5
Articolo 8	Attribuzioni dell'Assemblea	Pag. 6
Articolo 9	Diritto di Voto	Pag. 7
Articolo 10	Convocazione dell'Assemblea	Pag. 7
Articolo 11	Validità delle Assemblee	Pag. 7
Articolo 12	Delibere a Mezzo di Referendum	Pag. 8
Articolo 13	Comitato Direttivo	Pag. 8
Articolo 14	Convocazione del Comitato Direttivo	Pag. 9
Articolo 15	Delibere del Comitato Direttivo	Pag. 9
Articolo 16	Attribuzioni del Comitato Direttivo	Pag. 9
Articolo 17	Presidente	Pag. 10
Articolo 18	I Vice Presidenti	Pag. 11
Articolo 19	Gruppi	Pag. 11
Articolo 20	Uffici dell'Associazione	Pag. 12
Articolo 21	Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo	Pag. 12
Articolo 22	Modifiche allo Statuto	Pag. 12
Articolo 23	Scioglimento dell'Associazione	Pag. 13
Articolo 24	Disposizioni Finali	Pag. 13

PARTE II – REGOLE OPERATIVE

Titolo I – Obblighi di riservatezza

Articolo 25		Pag. 14
-------------	--	---------

Titolo II – Commissioni e Comitati

Articolo 26	Commissione Tecnica di Coordinamento	Pag. 14
Articolo 27	Commissioni e Comitati di lavoro	Pag. 14

Titolo III – Gruppi merceologici

Articolo 28	Costituzione, denominazione	Pag. 14
Articolo 29	Scopi	Pag. 15
Articolo 30	Obblighi degli Associati nei Gruppi	Pag. 15
Articolo 31	Organi e Cariche del Gruppo	Pag. 16
Articolo 32	Il Capogruppo	Pag. 16
Articolo 33	Assemblea del Gruppo	Pag. 16
Articolo 34	Attribuzioni dell'Assemblea del Gruppo	Pag. 17
Articolo 35	Sottogruppi	Pag. 17
Articolo 36	Comitati di Lavoro	Pag. 18

	Allegato – Calcolo voti per fasce contributive	Pag. 19
--	---	---------

STATUTO ANIE ENERGIA

Parte I Regole Generali

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Nell'ambito della Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche ANIE – in forma abbreviata Federazione ANIE - è costituita l'Associazione ANIE Energia – nel seguito, Associazione o ANIE Energia – quale Associazione di settore ai sensi degli articoli 30 e seguenti dello Statuto della Federazione ANIE.

L'Associazione ha sede presso gli uffici della Federazione ANIE in Milano e può attivare sedi secondarie.

ARTICOLO 2 SCOPI

L'Associazione, nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo della Federazione ANIE, ha per scopo la tutela sul piano tecnico-economico e di immagine del settore di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore medesimo.

L'Associazione persegue le finalità sopra indicate nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dallo Statuto della Federazione ANIE; ispira le proprie azioni, funzioni e scopi al Codice Etico e dei valori associativi e delibere collegate della Confindustria.

L'Associazione può aderire ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali o altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione anche in rappresentanza della stessa o di altre Associazioni del settore; per argomenti di particolare interesse, l'Associazione potrà comunque nominare, d'intesa con la Federazione, un proprio rappresentante qualora non presente direttamente.

ARTICOLO 3 ASSOCIATI

Sono inquadrati nell'ANIE Energia le imprese aderenti alla Federazione ANIE in qualità di soci effettivi che svolgono in Italia - con organizzazione adeguata allo scopo sociale – attività diretta alla produzione di componenti, sistemi ed impianti e/o servizi nel settore della produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica ed in possesso di adeguate caratteristiche tecnico-qualitative, che sono definite nel Regolamento attuativo del presente Statuto.

Possono altresì aderire all'Associazione le società che svolgono in Italia attività dirette all'erogazione di servizi (commercializzazione, assistenza, etc.) nei settori sopraindicati, purché filiali di società che svolgono attività di ricerca, sviluppo e/o produzione dei prodotti oggetto di tali servizi e siano all'interno del territorio della Comunità Europea.

Con la loro adesione all'Associazione le Imprese contestualmente aderiscono alla Federazione ANIE.

Inoltre possono ottenere la qualità di soci aggregati enti, istituti, imprese, gruppi di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al primo comma, purché perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l'attività delle imprese del settore della distribuzione e utilizzazione di energia elettrica così come definite dal Regolamento attuativo del presente Statuto. Con la loro adesione all'Associazione le Imprese contestualmente aderiscono alla Federazione ANIE.

La domanda di associazione, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa, deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dallo Statuto della Federazione ANIE, dal presente Statuto, dai relativi Regolamenti di attuazione e dal Codice Etico della Federazione e delibere collegate di Confindustria, e deve essere presentata nelle forme e agli organi indicati dall'Art. 4 dello Statuto della Federazione ANIE.

La qualità di Associato si perde:

a) per la perdita dei requisiti previsti dal primo, secondo o terzo comma del presente articolo nonché negli altri casi previsti dall'art. 8 dello Statuto della Federazione ANIE.

ARTICOLO 4 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno i diritti ed i doveri previsti dall'art. 5 dello Statuto della Federazione ANIE.

Gli Associati si obbligano inoltre:

- a) ad osservare le norme statutarie e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Associativi;
- b) a rispettare gli obblighi contributivi sanciti dall'Art. 6 dello Statuto della Federazione ANIE;
- c) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati e con gli interessi di altre Associazioni costituite nell'ambito della Federazione ANIE;
- d) a fornire la propria collaborazione a studi e indagini che l'Associazione ritenesse necessario od utile svolgere nell'interesse del settore, anche nel contesto di iniziative promosse dalla Federazione ANIE.
- e) a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione relativa alla forma giuridica dell'impresa, alla ragione o denominazione sociale, alla sede, al numero dei dipendenti, al fatturato, nonché ogni altro elemento utile all'identificazione dell'impresa.
- f) a dichiarare i fatturati aziendali, incluso l'export, per attività di produzione, distribuzione ed installazione di apparecchiature, componenti e sistemi per la generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, ai fini di calcolo dei contributi.

ANIE Energia gestirà comunque in termini riservati le informazioni trasmesse dai soci di cui ai punti d) ed f) e le utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto della regolamentazione adottata in materia dagli organi della Federazione ANIE.

I soci che si rendano inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle sanzioni stabilite all'art. 7 dello Statuto della Federazione.

ARTICOLO 5 RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE

Ciascuna impresa associata è rappresentata dai soggetti a ciò espressamente legittimati e delegati nell'ambito dell'Associazione stessa e della Federazione ex art. 9 dello Statuto della Federazione ANIE.

ARTICOLO 6 ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) I Vice Presidenti in numero massimo di 5

Possono far parte degli Organi sociali i legali rappresentanti delle imprese associate o le persone di rilievo nell'organizzazione dell'impresa munite di espressa delega.

La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli organi della Associazione deve essere a scrutinio segreto.

Le persone investite di cariche sociali, le cui imprese non siano in regola con il versamento dei contributi associativi, decadono.

Tutte le persone investite di cariche sociali che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite su proposta del Comitato Direttivo.

Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi incarico politico.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Per tutto quanto qui non espressamente stabilito, si applicano le disposizioni generali sulle cariche di cui all'art. 29 dello Statuto della Federazione ANIE.

ARTICOLO 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate purché in regola con il versamento dei contributi versati.

E' ammessa la delega, ma ogni delegato non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dall'impresa di appartenenza.

L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Al Presidente dell'Associazione, o a chi ne fa le veci, spetta di convocare e presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie; in caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età .

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione, che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento del medesimo, il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tale verbale è inviata a tutti gli Associati e per conoscenza alla Presidenza ed alla Direzione Generale della Federazione ANIE, entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

ARTICOLO 8 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l'andamento dell'Associazione;
- b) procedere, ogni anno dispari, alla elezione del Presidente, dei Vice Presidenti, dei componenti del Comitato Direttivo dell'Associazione e del Presidente della Commissione Tecnica;
- c) procedere, ogni anno dispari, alla elezione del proprio rappresentante delle Piccole e Medie Imprese associate, nel Consiglio Generale della Federazione;
- d) procedere, ogni anno dispari, alla elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Generale della Federazione ANIE secondo i criteri indicati nell'art. 18, lett. e) dello Statuto della Federazione ANIE, oltre a quanto già indicato alla lett. b) e c) del presente articolo;
- e) approvare il rendiconto consuntivo annuale ed i contributi associativi;
- f) deliberare le modifiche statutarie;
- g) deliberare la costituzione di eventuali Gruppi merceologici;
- h) deliberare variazioni dell'ambito di propria competenza;
- i) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione e deliberare modifiche al detto Regolamento;
- j) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- k) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui alle lettere f), g) ed h) devono essere sottoposte alla approvazione del Consiglio Generale della Federazione ANIE.

ARTICOLO 9 DIRITTO DI VOTO

Ai soci effettivi sono attribuiti i voti in applicazione al seguente principio: si assume un contributo base uguale a 2.000€. I voti sono quindi così calcolati:

- fino a 2.000 Euro sarà assegnato 1 voto;
- da 2.000 a 4.000 Euro sarà assegnato un voto aggiuntivo se sono stati versati 2.000 Euro o una frazione almeno pari alla metà;
- da 4.000 a 8.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 25%, o una frazione almeno pari alla metà;
- da 8.000 a 16.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 50%, o una frazione almeno pari alla metà;
- da 16.000 a 32.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 75%, o una frazione almeno pari alla metà;
- oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 100%, o una frazione almeno pari alla metà.

E' riportato in allegato al presente Statuto uno schema che riporta gli scaglioni dei contributi ed i relativi voti individuati per ciascuno, in applicazione del criterio di calcolo sopra enunciato. L'ammontare del contributo base e delle fasce sopra individuate, ai fini del calcolo dei voti, nonché lo schema allegato sub A al presente Statuto, potranno essere aggiornati con delibera del Comitato Direttivo, nel caso previsto dall'art. 11, ultimo comma dello Statuto della Federazione ANIE.

ARTICOLO 10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale; l'Assemblea deve tenersi entro il mese precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea annuale ordinaria della Federazione ANIE.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da tanti associati che corrispondano ad almeno un terzo dei voti spettanti alle imprese associate.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso è inviato con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni lavorativi.

ARTICOLO 11 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti agli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento dell'Associazione, nel qual caso è sempre necessario che siano presenti almeno i due terzi delle imprese associate che ne rappresentino il 75% dei voti spettanti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, con voto palese.

Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte esclusivamente a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate con la maggioranza rispettivamente prevista agli Artt. 22 e 23.

ARTICOLO 12 DELIBERE A MEZZO REFERENDUM

L'Assemblea può deliberare anche a mezzo di referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione - inviata per posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione - con la quale viene indetto il referendum.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo delle imprese associate che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti alle imprese associate.

Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 22.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 13 COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di cinque membri.

Sono membri del Comitato Direttivo:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) I Vice Presidenti;
- c) i rappresentanti eletti nel Consiglio Generale della Federazione ANIE, nominati ai sensi dell'art. 8,1° comma, lettere c) e d), del presente Statuto;
- d) i membri eletti dall'Assemblea dell'Associazione, previa determinazione del loro numero fino a un massimo di quattro, di cui almeno due PMI;
- e) i Capi dei Gruppi di cui all'art. 19;
- f) il Presidente della Commissione Tecnica

Alle riunioni del Comitato Direttivo, su invito del Presidente, possono partecipare i Presidenti delle eventuali Commissioni che si sono costituite all'interno dell'Associazione. Il Presidente può altresì invitare altri rappresentanti esterni al Comitato Direttivo, qualora sia opportuno per la trattazione di specifici punti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14 CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso deve essere inviato - con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione - almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno ed ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri in carica.

ARTICOLO 15 DELIBERE DEL COMITATO DIRETTIVO

Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Le votazioni in seno al Comitato Direttivo avvengono con voto palese e a maggioranza di voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun membro avrà diritto ad un voto.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa il Segretario dell'Associazione con voto consultivo. Il Segretario funge altresì da Segretario del Comitato Direttivo. In caso di impedimento il Segretario della riunione è designato dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

ARTICOLO 16 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo:

- a) indirizza e dirige l'attività dell'Associazione determinandone i piani per l'azione a medio e lungo termine nell'ambito delle direttive date dall'Assemblea;
- b) promuove ed attua, in coordinamento con la Federazione ANIE, iniziative (ricerche, studi, dibattiti, convegni) su temi di interesse collettivo delle imprese associate;
- c) approva, o respinge con parere motivato, le domande di ammissione all'Associazione, e

- comunica tali delibere al Consiglio di Presidenza della Federazione ANIE;
- d) delibera l'adesione ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione ANIE anche in rappresentanza della stessa o di altre Associazioni del settore;
 - e) è responsabile della gestione economica dell'Associazione, la quale può essere delegata al Presidente dell'Associazione;
 - f) propone all'Assemblea l'eventuale costituzione ed il frazionamento di Gruppi;
 - g) predisporre ed approva entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione e propone i contributi ordinari a carico delle imprese associate dandone comunicazione al Consiglio Generale della Federazione ANIE;
 - h) predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i) delibera eventuali contributi aggiuntivi a carico delle imprese associate per sopperire a particolari esigenze comuni informandone il Consiglio Generale della Federazione ANIE;
 - l) su proposta del Presidente, può affidare a propri membri determinati incarichi su materie di competenza dell'Associazione;
 - m) provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, commissioni ed organi nei quali sia consentita la rappresentanza dell'Associazione stessa;
 - n) nomina eventuali Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
 - o) elegge la Commissione di designazione del Presidente, composta da almeno 3 componenti;
 - p) può cooptare al proprio interno personalità di particolare competenza e professionalità, con voto consultivo;
 - q) può procedere per cooptazione a sostituire i Consiglieri dimissionari o decaduti per qualsiasi causa.

ARTICOLO 17 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto e negli anni dispari su proposta del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo decide a scrutinio segreto e formula la propria proposta all'Assemblea.

Il Presidente dura in carica un biennio dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato e può essere rieletto per due bienni consecutivi, di cui il secondo con la maggioranza di almeno il 75% dei voti spettanti agli associati.

Fino a quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, per le iniziative riguardanti il settore rappresentato, che non risultino in contrasto con lo Statuto e con la politica generale e organizzativa della Federazione ANIE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi della Federazione ANIE.

Il Presidente dell'Associazione è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione ANIE; egli si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente della Federazione ANIE anche ai fini del necessario coordinamento ed unità di indirizzo con la Federazione stessa.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione, è il garante dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente, sulla base dei poteri a lui conferiti dal Comitato Direttivo, assicura la corretta gestione

economica dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età del Comitato Direttivo.

In caso di dimissioni o definitivo impedimento nel ricoprire la carica, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età fino a nuova elezione cui deve essere provveduto entro tre mesi.

ARTICOLO 18 I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea dei soci contestualmente all'elezione del Presidente di Associazione.

Durano in carica un biennio e sono rieleggibili per altri due bienni; per la rielezione al terzo biennio è comunque necessaria la maggioranza di almeno il 75% dei voti spettanti agli associati.

Il Vice Presidente più anziano di età fa le veci del Presidente in ipotesi di sua assenza o impedimento.

Ai Vice Presidenti il Comitato Direttivo potrà affidare deleghe operative e/o di rappresentanza per specifici temi.

ARTICOLO 19 GRUPPI

In seno all'Associazione le imprese Associate aventi produzioni affini di particolare rilevanza potranno essere riunite in Gruppi che costituiscano realtà significative della massima possibile integrazione di interessi merceologici comuni.

Al Gruppo spetta - nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione - la competenza dei problemi merceologici riguardanti le imprese ad esso appartenenti.

Ciascun Gruppo, attraverso l'Assemblea delle Imprese ad esso facenti capo, elegge, negli anni dispari in occasione dell'Assemblea che approva il Consuntivo, un proprio Capogruppo che rappresenta il Gruppo stesso nelle sedi appropriate e ne cura gli interessi.

La carica di Capogruppo ha la stessa durata di quella del Presidente dell'Associazione.

Egli fa parte di diritto del Comitato Direttivo dell'Associazione al quale deve riportare le istanze e le decisioni del Gruppo.

L'Assemblea di Gruppo deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Gruppo, ogni anno dispari, può eventualmente designare tra i suoi membri un Comitato di Direzione con la funzione di assistere il Capogruppo nella gestione delle funzioni di competenza del Gruppo.

Le elezioni di persone a cariche direttive nei Gruppi sono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Ciascun Gruppo può darsi un Regolamento che deve essere approvato dal Comitato Direttivo dell'Associazione e può altresì costituire al proprio interno sottogruppi.

I regolamenti di funzionamento dei Gruppi devono adottare, nelle disposizioni relative al voto, quanto previsto all'art. 9 del presente Statuto e devono, inoltre, prevedere, tra i criteri di composizione del proprio Comitato Direttivo, qualora designato, la presenza di almeno un rappresentante della Piccola e Media Impresa.

ARTICOLO 20 UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale di una propria struttura organizzativa e di Segreteria, utilizzando i Servizi Centrali messi a disposizione dalla Federazione ANIE.

La Segreteria opera sulla base degli indirizzi del Presidente e del Comitato Direttivo, in coordinamento con il Direttore Generale della Federazione ANIE.

Il Segretario assicura la gestione e il funzionamento dell'Associazione e dei Gruppi, in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari della stessa.

ARTICOLO 21 BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun anno solare deve essere compilato, a cura del Comitato Direttivo, un bilancio di previsione ed un rendiconto consuntivo.

Il rendiconto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e notificato alla Federazione ANIE.

Il bilancio di previsione deve essere approvato dal Comitato Direttivo (corredato dalla determinazione dei contributi associativi) e notificato alla Federazione ANIE.

ARTICOLO 22 MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea dell'Associazione.

Qualora l'Assemblea deliberi per referendum, per l'esercizio del diritto di voto deve trascorrere un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione - posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione - con la quale viene indetto il referendum.

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un terzo delle imprese associate che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti al complesso delle imprese associate, senza tener conto degli astenuti. Tali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Generale della Federazione ANIE.

Agli Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.

ARTICOLO 23
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea. Tale Assemblea può essere convocata quando sia richiesta da tanti Associati che rappresentino la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle imprese associate che rappresentino almeno il 75% dei voti degli Associati.

Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di tutti i presenti.

Tale delibera deve essere tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio Generale della Federazione ANIE per i riflessi sull'assetto federativo.

ARTICOLO 24
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano per analogia le disposizioni dello Statuto della Federazione ANIE.

PARTE II REGOLE-OPERATIVE

Titolo I Obblighi di riservatezza

ARTICOLO 25

L'Associazione, i Gruppi e la Segreteria sono impegnati a gestire in termini riservati le notizie che perverranno dagli Associati e ad utilizzarle solo per il conseguimento di scopi associativi.

Titolo II Commissioni e Comitati

ARTICOLO 26 COMMISSIONE TECNICA DI COORDINAMENTO

Per un migliore coordinamento dell'attività in ambito tecnico, l'Associazione può costituire una Commissione Tecnica di Coordinamento.

La decisione di costituire una Commissione Tecnica di Coordinamento è del Comitato Direttivo, il quale, all'atto della costituzione, ne specificherà gli scopi e le competenze.

La Commissione sarà composta da un rappresentante per ciascun Gruppo merceologico; riferirà sul suo operato al Comitato Direttivo di Associazione.

Il Presidente della Commissione Tecnica viene eletto dall'Assemblea ogni anno pari e dura in carica due anni.

Il Presidente della Commissione Tecnica uscente può essere rieletto per non più di due bienni.

ARTICOLO 27 COMMISSIONI E COMITATI DI LAVORO

Il Comitato Direttivo, qualora ne evidenzi l'esigenza, può costituire ulteriori Commissioni su specifiche tematiche e Comitati di lavoro su specifici progetti, definendone, all'atto della costituzione, la finalità e la composizione.

Titolo III Gruppi merceologici

ARTICOLO 28 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

Nell'ambito dell'Associazione ANIE Energia aderente alla Federazione ANIE sono costituiti, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto e dell'art. 32 dello Statuto della Federazione, le seguenti

Aree cui sottendono Gruppi merceologici:

- Area Generazione Tradizionale:
 - Gruppo Impianti e Componenti per la generazione e conversione dell'energia
- Area T&D – Trasmissione e Distribuzione Energia
 - Gruppo Apparecchiature e Quadri Elettrici di media tensione
 - Gruppo Stazioni Elettriche AT
 - Gruppo Elettrodotti AT
 - Gruppo Trasformatori Elettrici
- Area Apparecchiature e Componenti per l'utilizzo dell'Energia
 - Gruppo Macchine Rotanti e Azionamenti
 - Gruppo Apparecchiature e Quadri Elettrici BT
- Area Sistemi per l'Energia
 - Gruppo Sistemi di Accumulo
 - Gruppo Smart Grid

I Gruppi possono costituire sottogruppi ed hanno sede presso gli uffici dell'Associazione ANIE Energia e della Federazione ANIE.

Ulteriori Gruppi potranno essere costituiti nel rispetto delle norme di cui all'art. 19 dello Statuto dell'Associazione.

ARTICOLO 29 SCOPI

I Gruppi, nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione e della Federazione ANIE, hanno per scopo il perseguimento e la tutela degli specifici interessi merceologici delle imprese ad essi aderenti.

In particolare i Gruppi si propongono di:

- perseguire e curare gli interessi generali e collettivi delle imprese aderenti, con riferimento ad ogni tematica attinente al settore merceologico di competenza ed avente specifico rilievo per lo stesso;
- incoraggiare e promuovere ogni attività volta a favorire il progresso culturale, scientifico, tecnologico, organizzativo e commerciale del settore merceologico di competenza.

I Gruppi perseguono le finalità sopra indicate nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dagli Statuti della Federazione ANIE e dell'Associazione, ed ispirano le proprie azioni, funzioni e scopi al codice etico e dei valori associativi della Confindustria. In caso di adozione di specifici regolamenti di Gruppo, questi terranno conto delle regole di seguito riportate.

ARTICOLO 30 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI NEI GRUPPI

Oltre agli obblighi previsti dall'articolo 6 dello Statuto Federativo e dall'art. 4 dello Statuto Associativo, gli Associati si impegnano a partecipare alle riunioni di gruppo ufficialmente indette nell'arco dell'anno civile

ARTICOLO 31 ORGANI E CARICHE DEL GRUPPO

Sono organi e cariche del Gruppo:

- l'Assemblea
- il Capogruppo

ARTICOLO 32 IL CAPOGRUPPO

Il Capogruppo rappresenta il Gruppo in ogni sede, ne cura gli interessi e fa parte di diritto del Comitato Direttivo dell'Associazione.

In particolare:

- a) presiede l'Assemblea di Gruppo;
- b) rappresenta il Gruppo nell'ambito dell'Associazione e presso i vari organismi ed Enti nazionali, esteri ed internazionali, interessanti l'attività del Gruppo;
- c) promuove tutte le attività e le azioni che possono concorrere utilmente al conseguimento degli scopi previsti dal presente Regolamento, in accordo con il Comitato Direttivo, dandone informazione all'Assemblea;
- d) informa gli Organi dell'Associazione delle delibere del Gruppo concordando, quando necessario, le modalità operative;
- e) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, coadiuvato dalla Segreteria di Gruppo;
- f) valuta i requisiti delle nuove domande di iscrizione al Gruppo coadiuvato dalla Segreteria di Associazione, per la presentazione all'Assemblea.

ARTICOLO 33 ASSEMBLEA DEL GRUPPO

L'Assemblea del Gruppo è costituita dai rappresentanti delle Imprese associate facenti parte del Gruppo ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta, ma non può essere portatore di più di una delega oltre a quella conferitagli dall'impresa di appartenenza.

Nell'ambito dell'Assemblea di ogni Gruppo, i voti sono attribuiti ai soci in base all'art. 9 del presente Statuto.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno nel mese precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Annuale ordinaria dell'Associazione.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria quando lo ritenga utile il Capogruppo o ne sia fatta richiesta da tanti Associati che corrispondano ad almeno un terzo dei voti spettanti alle Imprese associate facenti parte del Gruppo.

L'Assemblea è convocata dal Capogruppo per posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

ARTICOLO 34 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEL GRUPPO

Spetta all'Assemblea:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Capogruppo circa l'andamento dell'attività del Gruppo;
- b) procedere negli anni dispari alla designazione del Capogruppo;
- c) deliberare contributi aggiuntivi per sopperire a particolari esigenze specifiche del Gruppo, informando il Comitato Direttivo dell'Associazione;
- d) deliberare su tutti gli argomenti di specifica competenza del Gruppo;
- e) eleggere i propri rappresentanti nelle eventuali Commissioni costituite dal Comitato Direttivo dell'Associazione;
- f) deliberare la costituzione di Sottogruppi e di Comitati di lavoro per la definizione di progetti specifici di prodotto;
- g) proporre eventuali candidati per gli incarichi associativi;
- h) deliberare, qualora ritenuto opportuno per lo svolgimento delle attività proprie del Gruppo, la costituzione di un Comitato Direttivo del quale faranno parte il Capogruppo e almeno un rappresentante delle PMI;
- i) proporre al Comitato Direttivo dell'Associazione lo scioglimento del Gruppo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Capogruppo e dal Segretario dell'Associazione o da persona da lui designata.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti degli Associati facenti parte del Gruppo.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le disposizioni dei precedenti comma del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento del Gruppo, nel qual caso è sempre necessario che siano presenti almeno i 2/3 degli associati facenti parte del Gruppo, che ne rappresentino la maggioranza dei voti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, senza tener conto degli astenuti, con voto palese.

Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa, a meno che l'unanimità dei presenti decida di procedere in modo diverso.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede; in quelle a scrutinio segreto la votazione deve ritenersi nulla e potrà essere ripetuta due volte, a giudizio di chi presiede.

ARTICOLO 35 SOTTOGRUPPI

Su richiesta delle Aziende interessate possono essere costituiti Sottogruppi, la cui costituzione dovrà essere notificata al Capogruppo che la presenterà all'Assemblea per l'approvazione.

Il Sottogruppo elegge il proprio Coordinatore.

**ARTICOLO 36
COMITATI DI LAVORO**

L'assemblea di Gruppo può costituire Comitati di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. Alle attività dei Comitati di lavoro potranno partecipare rappresentanti espressamente designati dalle imprese Associate.

I coordinatori dei Comitati di lavoro saranno nominati dai componenti nel corso della prima riunione e riferiranno al Capogruppo.

Il comitato di lavoro ha il compito di comunicare le decisioni assunte all'Assemblea del Gruppo.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ALLEGATO A**Calcolo voti per fasce contributive**

Scaglioni di voto	n° voti
0 ≤ contributo < 3000	1
3000 ≤ contributo < 5250	2
5250 ≤ contributo < 7750	3
7750 ≤ contributo < 9500	4
9500 ≤ contributo < 12500	5
12500 ≤ contributo < 15500	6
15500 ≤ contributo < 17750	7
17750 ≤ contributo < 21250	8
21250 ≤ contributo < 24750	9
24750 ≤ contributo < 28250	10
28250 ≤ contributo < 31750	11
31750 ≤ contributo < 34000	12
34000 ≤ contributo < 38000	13
38000 ≤ contributo < 42000	14
42000 ≤ contributo < 46000	15
46000 ≤ contributo < 50000	16
50000 ≤ contributo < 54000	17
54000 ≤ contributo < 58000	18
58000 ≤ contributo < 62000	19
62000 ≤ contributo < 66000	20
66000 ≤ contributo < 70000	21
70000 ≤ contributo < 74000	22
74000 ≤ contributo < 78000	23
78000 ≤ contributo < 82000	24
82000 ≤ contributo < 86000	25
86000 ≤ contributo < 90000	26
90000 ≤ contributo < 94000	27
94000 ≤ contributo < 98000	28
98000 ≤ contributo < 102000	29
102000 ≤ contributo < 106000	30